

**FON.TE. – FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA
AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)**

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI FONDO PENSIONE

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

- 1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto del Fondo.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 2.1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - d) per ulteriori esigenze indicate dall'aderente.
- 2.2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
- 2.3. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.
- 2.4. In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, il Fondo si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari per l'erogazione dell'Anticipazione.
- 2.5. Qualora abbia in corso un finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio, l'aderente dovrà produrre la liberatoria della finanziaria. In assenza della

liberatoria, l'anticipazione può essere liquidata solo per spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 del montante disponibile, a fronte della documentazione presentata per la prestazione richiesta ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante.

- 2.6 L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

- 3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue :
- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
 - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.
- 3.2 L'ammontare minimo della anticipazione richiedibile al Fondo è fissato in € 2.000,00 (duemila/00) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore non saranno erogate.
- 3.3 L'ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.
- 3.4 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

- 4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente compilando l'apposito modulo, e dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R al Fondo unitamente alla documentazione prevista e completa per il caso specifico. Le richieste pervenute via fax non si riterranno pervenute.
- 4.2 Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. In mancanza dei riferimenti bancari e mediante esplicita richiesta ed assunzione di responsabilità dell'iscritto mediante sottoscrizione di specifica dichiarazione allegata al modulo di richiesta anticipazione, il Fondo provvederà a far emettere assegno circolare non trasferibile. Eventuali ritardi e rischi connessi con l'operazione saranno a totale carico dell'iscritto.
- 4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invierà all'aderente richiesta di integrazione, che dovrà essere spedita al Fondo entro i

successivi 60 giorni; in tal caso, il termine di erogazione di 90 giorni decorrerà dalla data di ricevimento della documentazione completa.

- 4.4 La documentazione in originale, attestante la spesa sostenuta dall'aderente, sarà restituita dal Fondo successivamente all'avvenuta erogazione e all'effettuazione dei controlli.
- 4.5 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie relative a gravissime situazioni riferite a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche o dal medico curante convenzionato ovvero da Istituti o Cliniche convenzionati ovvero a situazioni di estrema gravità e straordinarietà sotto il profilo medico ed economico.
- 5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
- 5.3 L'Anticipazione verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o i familiari fiscalmente a carico dell'aderente.
- 5.4 L'Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.
- 5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
- dichiarazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) o dal medico curante accreditato ovvero da Istituti o Cliniche accreditati attestante il carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
 - copia conforme all'originale di fatture o di ricevute fiscali attestanti gli costi effettivamente sostenuti, ovvero i preventivi di spesa di operatori specializzati con assunzione dell'impegno da parte del richiedente di produrre, non appena disponibili, copia conforme all'originale delle relative fatture o delle ricevute fiscali;
 - copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
 - assunzione di impegno;

- in caso di spese sostenute per il familiare fiscalmente a carico, stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con il richiedente.

5.6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

6.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro o di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
- copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
- in caso di acquisto della prima casa per i figli, stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con il richiedente.

6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- ◆ acquisto da terzi
- ◆ acquisto in cooperativa
- ◆ costruzione in proprio

La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:

In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita, e l'impegno a produrre, entro 6 mesi dalla data di stipula del rogito definitivo, copia dello stesso.

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, nonché la documentazione degli esborsi sostenuti o da sostenere. Il richiedente si assume l'impegno a produrre, entro 6 mesi dalla data di stipula dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio, copia dello stesso.

In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, il richiedente si assume l'impegno di produrre copia conforme all'originale delle fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati o della copia conforme all'originale delle fatture che attestino l'acquisto del materiale ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.

- 6.4 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. In tal caso, il richiedente deve produrre la documentazione attestante il regime di comunione dei beni nonché l'autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette .
- 6.5 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

- 7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
- 7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i

servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

- c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);

- b) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- c) copia conforme all'originale delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o il preventivo di spesa, con l'impegno a produrre, non appena disponibili, copia conforme all'originale delle fatture o ricevute fiscali relative;
- d) copia delle ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento, se necessari per legge. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria) ovvero dalla ditta esecutrice dei lavori.

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, ovvero altro documento attestante il rapporto di parentela.

In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione (vedi facsimile allegato al modulo di richiesta anticipazione). In tal caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'aderente attraverso l'esibizione dei documenti, tra i quali:

- copia conforme all'originale delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa;
- copia conforme all'originale delle ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento, se necessari per legge. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- copia del capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
- copia della ricevuta di pagamento dell'ICI, se dovuta;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi;
- copia della comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri.

- 7.6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta che dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente

- 8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.
- 8.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa di spesa. E' necessario, tuttavia, produrre copia del documento di identità e del codice fiscale.

Articolo 9. Reintegro della posizione

- 9.1 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento. Le modalità di reintegro delle anticipazioni sono disciplinate nell'apposito "Regolamento per il reintegro delle somme anticipate".